

CONVENZIONE

Attuativa del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA

E

L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PISA

Il **Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia** dell'Università degli Studi di Siena - C.F. 80002070524, legalmente rappresentato dalla Direttrice, Prof.ssa Agnese Magnani, domiciliata per la sua carica presso la sede del Dipartimento, Via Aldo Moro n. 2, Siena, PEC rettore@pec.unisipec.it

e

l'**Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa**, - C.F. 80007550504, legalmente rappresentato dal **Dott. Enrico Morgantini**, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ordine medesimo in via Ulisse Aldrovandi n. 3 Città 56121 Pisa 56121 PEC ordinefarmacistipi@pec.fofi.it

VISTI E RICHIAMATI

- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* e, in particolare, l'articolo 1 che prevede *che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista* e l'articolo 3 che *gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione;*

- il secondo comma del citato articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale *“sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice”;*

- il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651 recante *“Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) che prevede che il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle*



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale";

- l'articolo 2, comma 3, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui *"Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico- scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio"* ed il successivo comma 5 che stabilisce che *"Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3"*;

- il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, "M4C1 Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10) - Decreto Ministeriale relativo alle Classi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico", avente ad oggetto la revisione delle Classi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico;

- le risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651;

- il Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023 sottoscritto dalla FOFI e la CRUI;

PREMESSO CHE

la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 sub a), del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV); definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV; sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dall'Ateneo di Siena e dall'Ordine provinciale di Pisa

CONSTATATO CHE

- le lauree specialistiche a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe 14/S) contemplano tra le attività formative del piano di studi un tirocinio professionale obbligatorio da svolgersi presso farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere e degli IRCCS;

- il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia intende offrire il tirocinio pratico-valutativo richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);



Le Parti come sopra individuate,

stabilito che le premesse formano parte integrante della Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Recepimento del Protocollo FOFI/CRUI

1. È recepito il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, che, rubricato alla voce **ALLEGATO A** della presente Convenzione, ne diviene parte integrante.

Art 2 – Regolamento del tirocinio

1. Il Regolamento e ogni sua modifica o integrazione, in coerenza con il protocollo FOFI/CRUI che prevede il coinvolgimento della professione nella formazione pratica degli studenti, è allegato (**ALLEGATO B**) alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.
2. Nelle more di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il TPV è attivato sulla base di quanto previsto dal protocollo FOFI/CRUI.

Art 3 – Finalità e contenuti

1. Il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena, per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, di durata semestrale, volto a fornire agli studenti in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-valutativa al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.
2. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del tirocinio pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.
3. Le Farmacie mettono a disposizione del Dipartimento le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo degli studenti dei Corsi di Laurea magistrale abilitante della classe LM-13. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art.4- Norme di sicurezza e polizza assicurativa

1. Le attività pratiche verranno svolte nelle Farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia e conformemente a quanto disciplinato nel Protocollo.



2. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
3. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato e ricorrano scopi didattici.

Art.5 – Tutela dei dati personali

1. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste dalla presente convenzione saranno svolti nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, previsti dall'art. 5 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali - General Data Protection Regulation – GDPR). Tali trattamenti saranno posti in essere in conformità con il Regolamento 2016/679 appena menzionato e con il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e con la disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza. Limitatamente alla stipula e alla gestione della presente convenzione, le persone che agiscono per conto delle Parti stipulanti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. Limitatamente alla stipula e gestione della presente convenzione le Parti, come in epigrafe individuate, si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Con riguardo agli altri trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste dalla presente convenzione, le Parti, prima di procedere a detti trattamenti valuteranno i rispettivi ruoli e adotteranno necessari al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente.

Art.6 - Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio pratico-valutativo è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante.
2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art.7 – Rapporto con le farmacie

1. È compito di ogni Ordine territorialmente competente aggiornare costantemente l'elenco delle farmacie della provincia aderenti ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competenti delle Università faranno riferimento.



2. L'Ordine competente riceve dalle farmacie interessate l'atto di adesione, sottoscritto dal direttore della farmacia. L'atto di adesione al protocollo è sottoposto a valutazione del Consiglio dell'Ordine che, constatata l'organizzazione della farmacia e l'assenza di impedimenti, anche di tipo deontologico, include la farmacia nell'apposito elenco delle farmacie aderenti.

Art.8 – Disciplina

1. L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art.9 - Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata quinquennale e potrà essere modificata o rinnovata previa intesa tra le parti.
2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima via PEC.
3. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.
4. Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non consegnerà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 10 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi dell'art.15 del DPR 26/10/1972 n. 642 (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014 Prot. n. 31068/2014), dall'Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art.11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Siena
Dipartimento di
Biotechnologie, Chimica e Farmacia

Per l'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di
Pisa



La Direttrice

Prof.ssa Agnese Magnani

Siena, data della firma digitale

Il Presidente

Dott. Enrico Morgantini

Pisa, data della firma digitale



PROTOCOLLO

in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV)

Stipulato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco.

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

VISTO, in particolare, il secondo comma del citato articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale *“sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui *“Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell’attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio”* ed il successivo comma 5 che stabilisce che *“Per l’attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l’Ordine provinciale dei farmacisti o con l’azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3”*;

VISTO il Decreto Il Ministro dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147;

CONSIDERATA la necessità di assicurare elevati standard formativi, affinché durante il tirocinio curriculare i laureandi acquisiscano conoscenze e competenze che consentano loro di affacciarsi al mondo lavorativo con gli strumenti e i mezzi necessari per l’erogazione di attività professionali adeguate alle esigenze dei pazienti e per fronteggiare il sempre mutevole, variegato e complesso contesto di riferimento nel quale il farmacista si trova a svolgere l’importante ruolo di professionista sanitario;

VISTE le risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651;

SENTITI il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco;

LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

E

LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI

SOTTOSCRIVONO

il presente Protocollo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 5 luglio 2022, n. 651, che:

- a) specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV);
- b) definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV, cui deve fare riferimento la specifica convenzione stipulata da Ateneo e da Ordine professionale dei farmacisti;
- c) sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dagli Atenei e dagli Ordini provinciali.

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Protocollo, valgono le seguenti definizioni:

a) Convenzione

Accordo sottoscritto tra Ateneo a cui afferisce il corso e l'Ordine provinciale/gli Ordini dei farmacisti o l'Azienda sanitaria o l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di riferimento della farmacia per lo svolgimento del TPV come definito nel presente protocollo.

L'Accordo tra l'Ateneo e l'ASL o IRCCS, ai fini del TPV, è sottoscritto in conformità al presente protocollo ed è trasmesso all'Ordine competente per territorio.

Gli Ordini provinciali potranno delegare alle Federazioni/Consulte regionali la sottoscrizione del predetto accordo sulla base delle competenze previste dai relativi atti costitutivi ovvero da apposite deliberazioni.

b) Tirocinio

Il tirocinio (TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento in farmacia delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Esso ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell'attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito, CRUI) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito, FOFI) sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco.

Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso:

- la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante.

c) Tirocinante

Lo Studente iscritto ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 che svolge il TPV.

d) Tutor accademico

Il tutor accademico è il docente incaricato dal Consiglio del corso di studio di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.

e) Tutor professionale

Il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Interagisce con il tutor accademico ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.

f) Farmacia ospitante

Farmacia di comunità e/o farmacia ospedaliera scelta dal tirocinante, la quale deve aver aderito al protocollo sul TPV allegato alla Convenzione in essere tra Ateneo e Ordine dei farmacisti (o Federazioni/Consulte regionali) ed essere inserita nell'elenco pubblicato sul sito dell'Ordine delle farmacie aderenti.

g) Responsabile della farmacia ospitante

Il Titolare o il Direttore della Farmacia di comunità ovvero il Direttore di Farmacia ospedaliera, cui compete l'affidamento del tirocinante al Tutor professionale, nonché assicurare che nella farmacia vi siano le condizioni per l'esecuzione di tutte le attività previste per il TPV.

h) Diario del tirocinante

Il Diario del tirocinante è predisposto in formato digitale mediante un applicativo web accessibile tramite qualsiasi connessione internet (o, in caso di impossibilità di accesso all'applicativo, in formato cartaceo purché conforme a quello digitale).

È lo strumento che permette la gestione del tirocinio, certifica l'effettivo impegno orario del tirocinante e riporta le relazioni sintetiche sull'attività svolta e la relativa valutazione finale dei tutor.

È predisposto dall'Ordine su modello conforme a quello approvato dalla F.O.F.I. d'intesa con la CRUI.

Consente la creazione del documento attestante l'avvenuto tirocinio da archiviare nel fascicolo dello studente a cura degli Uffici di Ateneo competenti.

ARTICOLO 2

Finalità formative qualificanti del tirocinio pratico valutativo (TPV)

1. Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera.
2. Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nel successivo art.3.

ARTICOLO 3

Contenuti di base del TPV

Il profilo del farmacista è quello di un professionista dell'area sanitaria che, nell'ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, biochimiche e biomediche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, tecnologiche, legislative e deontologiche) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario ed è in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l'accompagnamento personalizzato dei pazienti, inclusi quelli cronici, per l'aderenza alle terapie farmacologiche e la consulenza alla persona sana a fini di prevenzione delle malattie.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i tirocini effettuati *presso la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera* devono riguardare attività che comprendono i seguenti contenuti di base:

1. Gestione dei Medicinali uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico

- La prescrizione medica con ricetta cartacea ed elettronica e le differenti modalità di dispensazione
- Le note AIFA
- I farmaci del Prontuario Ospedale-Territorio (PHT), distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC)
- Medicinali obbligatori: gestione, verifica e controllo
- Automedicazione e medicinali senza obbligo di ricetta medica: individuazione del medicinale più idoneo e valutazione dell'appropriatezza di utilizzo
- Uso razionale e corretta assunzione dei medicinali con riferimento alla loro azione, alla via di somministrazione, alla forma farmaceutica, al principio attivo e alla tollerabilità al fine di una efficace aderenza alla terapia
- Interazioni tra medicinali e tra medicinali e alimenti
- Acquisto, detenzione dei medicinali, controllo delle scadenze e alienazione dei medicinali scaduti o revocati e delle materie prime inutilizzabili. I modelli MUD e SISTRI
- Consegna in caso di urgenza di medicinali in assenza di ricetta medica (D.M. 31.03.2008)
- Farmacovigilanza - moduli e procedure di segnalazione
- Gestione dell'e-commerce e normativa di riferimento

2. Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope

- Gli adempimenti del farmacista: acquisto, detenzione, modalità di smaltimento di sostanze psicotrope e medicinali stupefacenti
- Formalismi di compilazione e tenuta dei documenti, gestione del registro entrata-uscita e buono acquisto

3. Gestione dei medicinali dopanti

- Adempimenti del farmacista

4. Gestione dei veleni

- Modalità di conservazione e adempimenti del farmacista

5. Gestione dei medicinali uso veterinario

- La prescrizione medica veterinaria e la ricetta elettronica veterinaria
- La tracciabilità e la farmacovigilanza dei medicinali veterinari
- Alimenti per il benessere animale

6. Preparazioni galeniche magistrali o officinali

- Allestimento e controllo di qualità sulla preparazione dei medicinali personalizzati nel laboratorio della farmacia su ricetta medica o in base alle Farmacopee
- Tariffazione e applicazione delle Norme di Buona Preparazione

7. Ossigeno e ossigenoterapia

- Conservazione e istruzioni su modalità di somministrazione

8. Vaccini

- Vaccinazioni raccomandate e calendario vaccinale
- Triage prevaccinale
- Modalità di allestimento e somministrazione dei vaccini in farmacia
- Gestione delle emergenze e delle reazioni avverse alla vaccinazione

9. Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci

- I flussi informativi e il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) – fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier farmaceutico – banche dati
- Identificazione univoca delle confezioni dei medicinali
- Monitoraggio delle prestazioni erogate in distribuzione diretta o per conto

10. Integratori alimentari, alimenti per gruppi speciali

- Corretta alimentazione e interazioni tra medicinali e alimenti e tra medicinali ed integratori
- Attività di consiglio e consulenza riferite a diete non collegate a patologie
- Attività di consiglio e consulenza su alimenti speciali ed integratori

11. Prodotti e preparati di origine vegetale

- Prodotti e preparati fitoterapici ed erboristici
- Fitovigilanza

12. Prodotti cosmetici

- Lettura dell'etichetta e consiglio
- Consulenza e cosmetosorveglianza

13. Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici

- Tipologia di prodotti
- Indicazioni sulle corrette modalità di utilizzo
- Dispensazione in regime SSR

14. Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva

- Struttura dei locali della farmacia e organizzazione del laboratorio galenico.
- Organizzazione tecnico-amministrativa e conduzione logistico-operativa: organizzazione del lavoro, utilizzo dei software gestionali, gestione delle ricette mediche e trasmissione dei dati
- Uso delle fonti di informazione presenti in Farmacia o in strutture centralizzate.
- Siti, portali e banche dati accreditate di interesse farmaceutico

- Impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali e strumenti digitali a supporto dell'attività professionale
- Tutela dei dati, disciplina della privacy e il sistema di autocontrollo HACCP (*Hazard analysis and critical control points*).
- Documentazione tecnica ed amministrativa obbligatoria, testi e registri obbligatori
- Attività ispettiva: auto-ispezione e disamina del verbale della Commissione ispettiva

15. Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia

16. Gestione delle emergenze e primo soccorso in farmacia

- La gestione degli interventi di primo soccorso
- Comunicazione con il sistema di emergenza del SSN

17. Altri servizi

- Erogazione dei servizi di cui alla L. 69/2009.
- Prestazioni analitiche di prima istanza con particolare riferimento ai parametri biochimici ematici
- Utilizzo e manutenzione della diagnostica strumentale per l'erogazione di servizi professionali di II livello e interpretazione dei dati
- Informazioni finalizzate alla prevenzione e al corretto uso dei medicinali e dei dispositivi medici
- Presa in carico del paziente, supporto ai pazienti nella gestione dei medicinali a livello domiciliare e monitoraggio dell'aderenza alle terapie
- Prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: le procedure di dispensazione di materiale sanitario, assistenza Integrativa, CUP e altri servizi informatici gestiti nell'ambito di SSN
- Utilizzo delle piattaforme informatiche relative ai vari servizi erogati.

18. Rapporto con il cittadino

- Counseling del paziente, corretta informazione, educazione sanitaria, promozione di stili di vita salutari
- Campagne di screening, di prevenzione delle malattie e profilassi vaccinale

ARTICOLO 4

Durata e modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia di comunità e/o una farmacia ospedaliera.
2. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2 c.2 DL 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia di comunità, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU).
3. La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del tutor professionale.
4. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.
5. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e cancellate dal Diario del tirocinante.
6. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

ARTICOLO 5

Requisiti per l'accesso al tirocinio

1. Per l'accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;
 - b) aver superato almeno un esame di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Chimica farmaceutica (CHIM/08) e uno di un insegnamento del SSD Farmacologia (SSD BIO/14);
 - c) aver frequentato almeno un corso di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Tecnologico farmaceutico applicativo (CHIM/09);

d) aver frequentato i corsi generali e specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati;

e) aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera nonché del tutor professionale e del tutor accademico.

ARTICOLO 6

Domanda e avvio del tirocinio

1. Gli studenti che intendano attivare il tirocinio:
 - acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall'elenco delle farmacie aderenti;
 - presentano agli Uffici di Ateneo competenti la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale, nella quale sarà indicato il periodo temporale in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la Farmacia ospitante o le Farmacie ospitanti nel caso in cui il tirocinio sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale e di quello accademico.
2. A seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte dello studente, l'Università, verificati i requisiti per l'accesso al tirocinio di cui al precedente art. 5, autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio e rilascia il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.
3. L'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, provvede all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.

ARTICOLO 7

Diario del tirocinante

1. Il diario del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI (o in caso di impossibilità di accesso all'applicativo, in formato cartaceo

predisposto dall'Ordine purché conforme a quello digitale validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI), al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV in farmacia.

2. Lo scopo dell'applicativo web è quello di permettere la gestione del TPV.
3. L'accesso è possibile tramite qualsiasi connessione internet con ogni tipo di dispositivo.
4. L'applicativo prevede le seguenti tipologie di utenti, ciascuna delle quali visualizza e opera in maniera differente nelle varie pagine e schermate dell'applicativo:

A. Studente:

- a. personalizza la propria anagrafica personale;
- b. inserisce le ore svolte e le relazioni di tirocinio nel Diario del tirocinante;
- c. rende disponibile il Diario del tirocinante al tutor accademico per la relativa valutazione.

B. Tutor professionale:

- a. visualizza tutte le ore inserite dallo studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario del Tirocinante;
- b. inserisce la valutazione sul tirocinio dello studente a lui associato.

C. Tutor accademico:

- a. verifica la completezza delle relazioni dello studente a lui associato e le convalida attraverso il Diario del Tirocinante;
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità.

D. Ordine dei farmacisti:

- a. convalida con firma autografa o digitale i tirocini approvati dal tutor accademico.
- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo.

E. Commissione giudicatrice del TPV

- a. approva con firma digitale i TPV convalidati dall'Ordine o dagli Ordini se svolti in più farmacie con sede in province diverse.

- b. modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo.

F. Ufficio di Ateneo competente:

- a. Verifica i dati dello studente inseriti nel Diario del Tirocinante associato alla sua utenza e lo archivia dopo averne scaricato copia.
5. Nel caso lo studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario di tirocinio è attivato dall'Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui svolge la prima parte del TPV. Lo studente, quando inizia la seconda o terza parte del TPV nelle altre farmacie di diversa provincia, informa l'Ordine competente nel quale ha attivato il Diario di tirocinio in modo che lo stesso venga aggiornato con la nuova farmacia.
 6. Al termine del TPV, gli Ordini delle province in cui è stato fatto il TPV frazionato convalidano con firma digitale, ognuno per quello di propria competenza, il TPV approvato dal tutor accademico. Se lo studente durante il TPV cambia Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario del tirocinante, è valido per il completamento del tirocinio nel nuovo Ateneo.

ARTICOLO 8

Rapporto con le farmacie

1. I rapporti con le farmacie, di comunità e ospedaliere, sono regolati da convenzioni stipulate tra l'Ordine e il titolare o l'Azienda sanitaria locale o ospedaliera.
2. È compito di ogni Ordine territorialmente competente aggiornare costantemente l'elenco delle farmacie della provincia aderenti ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competenti delle Università faranno riferimento.
3. L'Ordine competente riceve dalle farmacie interessate l'atto di adesione, sottoscritto dal direttore della farmacia. L'atto di adesione al protocollo è sottoposto a valutazione del Consiglio dell'Ordine che, constatata l'organizzazione della farmacia e l'assenza di impedimenti, anche di tipo deontologico, include la farmacia nell'apposito elenco delle farmacie aderenti.

ARTICOLO 9

Il tutor accademico

1. Il Consiglio di Corso di studio assegna a ciascuno studente un tutor accademico incardinato in Settori Scientifico disciplinari di norma afferenti ad una delle attività formative caratterizzanti della Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale.
2. Il tutor accademico è il docente incaricato di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo, quando necessario, con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario con l'Ordine.

ARTICOLO 10

Il tutor professionale

1. Il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera e inserito in modo stabile nell'organico della stessa che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.
2. Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:
 - a) segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
 - b) concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
 - c) cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
 - d) certifica sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.
3. Il tutor professionale matura il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM, secondo quanto previsto in merito dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

ARTICOLO 11

Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante nell' intraprendere il TPV persegue gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal presente protocollo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal presente Protocollo;
 - b) aggiornare il Diario di tirocinio con le ore svolte;
 - c) attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere in farmacia, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d) conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
 - e) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
 - f) indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
 - g) avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;
 - h) completare, al termine del tirocinio, il Diario del tirocinante con le relazioni da condividere con il tutor accademico.
3. Il tirocinante ha diritto di:
 - a) scegliere la/e farmacia/e dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco;
 - b) poter perseguire completamente gli obiettivi previsti dal presente Protocollo;
 - c) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Protocollo;
 - d) poter effettuare un periodo del tirocinio in farmacie di comunità od ospedaliere operanti in altri Stati della U.E, nei confronti delle quali l'Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza.
4. Il tirocinante, al termine del TPV, dovrà presentare agli Uffici di Ateneo competenti secondo quanto previsto dal regolamento del Corso di Laurea la domanda per sostenere la prova valutativa di fine tirocinio, propedeutica all'esame di laurea.

ARTICOLO 12

Conclusione del tirocinio: prova pratica valutativa (PPV)

1. La prova pratica valutativa è orale e verte sugli argomenti indicati nel precedente art. 3.

2. La Commissione giudicatrice del TPV:

- a) valuta l'attività pratica di tirocinio;
- b) conferisce l'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea;
- c) attribuisce d'ufficio allo studente un periodo aggiuntivo di tirocinio se la PPV non è idonea;
- d) trasferisce la documentazione agli Uffici di Ateneo competenti per gli adempimenti formali.

ARTICOLO 13

Commissione giudicatrice PPV

1. La commissione è composta di almeno quattro membri:

- due docenti universitari di cui uno individuato come Presidente;
- due farmacisti, con almeno cinque anni d'iscrizione all'albo, designati dall'Ordine professionale della provincia in cui ha sede l'Università.

2. In base al numero di candidati da valutare, la commissione può essere proporzionalmente integrata di ulteriori commissari, fermo restando il presidente nominato.

3. La commissione rimane in carica per tre anni. Eventuali conflitti d'interesse saranno risolti *iuxta casus* in base ai regolamenti in materia vigenti negli Atenei.

ARTICOLO 14

Attività di vigilanza e controllo

1. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, vigila sul regolare svolgimento dell'attività di tirocinio.
2. In caso di accertamento di gravi inosservanze del protocollo, l'Ordine propone all'Ateneo l'annullamento o l'integrazione del TPV.

ARTICOLO 15

Posizione assicurativa

1. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
2. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato e ricorrano scopi didattici.

ARTICOLO 16

Tirocini all'estero

1. Il tirocinio può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 4 mesi (500 ore o 450 se farmacia ospedaliera).
2. Lo svolgimento del tirocinio all'estero nell'ambito di programmi di scambio con altre Università (Socrates/Erasmus) deve essere preventivamente autorizzato dal competente organo didattico sentito l'Ordine Professionale della Provincia nella quale ha sede la medesima Università.
3. Il referente estero dovrà utilizzare il Diario di tirocinio (art.7) e scriverà il giudizio in lingua inglese.

Roma, 26 settembre 2023



**Il Presidente della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti Italiani**

Dott. Andrea Mandelli



ANDREA
MANDELLI
05.10.2023
12:52:12
GMT+00:00



**Il Presidente della Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane**

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Firmato digitalmente da:
SALVATORE CUZZOCREA
Data: 26/09/2023 10:06:51

Regolamento sulle attività di tirocinio curriculare pratico valutativo

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua e disciplina le attività di tirocinio formativo curriculare pratico-valutativo per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche afferenti alla classe LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale) del Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia dell'Università di Siena in accordo con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE, ripreso dalla Ministeriale prot. n. 438 del 28/2/2000, dal DM del 16 marzo 2007 recante *"Determinazione delle classi di laurea magistrale"* e tenendo conto delle recenti modifiche legislative: Legge 8 novembre 2021, n. 163, *"Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"*, Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651.

Art. 2

Definizione e finalità formative qualificanti del tirocinio pratico valutativo

1. Il tirocinio pratico valutativo (di seguito denominato TPV), concordato dall'Azienda/Ente pubblico (di seguito "soggetto ospitante") con il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia (di seguito "soggetto promotore"), è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Esso ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell'attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito, CRUI) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito, FOFI) sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco.

Il TPV ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione di farmacista nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia aperta al pubblico e/o la farmacia ospedaliera o per i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico.

Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nello specifico programma del TPV (art. 6 del presente regolamento e art.3 del Protocollo allegato).

3. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante.

Art.3 **Posizione assicurativa**

1. Dal TPV non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

2. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni.

Art. 4

Durata del tirocinio e modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13. comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico.

Comprende un periodo di sei mesi -ventisei settimane da data a data.

Il TPV può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 4 mesi (500 ore o 450 se farmacia ospedaliera), come previsto all'art.16 del Protocollo allegato.

2. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2 c. 2 DL 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU).

3. La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del tutor professionale.

4. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi, in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.

5. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e verranno cancellate dal Diario del tirocinante.

Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

6. Gli studenti non possono svolgere il TPV presso farmacie il cui titolare o direttore o un collaboratore sia con loro imparentato, fino al IV grado o intrattenga con tali soggetti dei vincoli contrattuali.

7. In caso di assenza, il tirocinante è tenuto ad avvertire il responsabile della farmacia. In caso di chiusura per ferie, il TPV si considera sospeso ed il periodo di chiusura non viene conteggiato nelle 26 settimane obbligatorie.

8. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

9. Nel caso in cui si renda necessario interrompere il tirocinio, lo studente dovrà compilare l'apposito modulo, farlo firmare ai tutor ed inviarlo entro 5 gg all' Ufficio Servizi agli studenti - San Miniato.

Art. 5

Requisiti per l'accesso al TPV

1. Per l'accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;

b) aver superato almeno un esame di un insegnamento del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) Chimica farmaceutica (CHEM-07/A già CHIM/08) e uno di un insegnamento del SSD Farmacologia (BIOS-11/A già BIO/14) ;

c) aver frequentato almeno un corso di un insegnamento del SSD Tecnologico farmaceutico applicativo (CHEM-08/A già CHIM/09);

d) aver frequentato i corsi generali e/o specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati;

e) aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali, nonché del tutor professionale e del tutor accademico.

Art. 6

Tutor accademico e tutor professionale

1. Il corretto svolgimento del TPV sarà seguito e verificato da un tutor designato dal Comitato per la didattica (tutor accademico) e da un tutor individuato dal soggetto ospitante (tutor professionale).

a) Tutor accademico:

il tutor accademico è il docente incardinato in un SSD di norma afferente ad una delle attività formative caratterizzanti della Classe LM-13-Farmacia e Farmacia industriale, incaricato dal Comitato per la didattica del corso di studio di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale, ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.

b) Tutor professionale:

il tutor professionale è un farmacista dipendente iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, ed ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Il tutor professionale viene designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante ovvero, dal direttore della Farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali

2. Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:

- a) segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
- b) concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
- c) cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
- d) certifica sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.

Art. 7

Obiettivi e contenuti del TPV

1. Il profilo del farmacista è quello di un professionista dell'area sanitaria che, nell'ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, biochimiche e biomediche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, tecnologiche, legislative e deontologiche) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario ed è in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l'accompagnamento personalizzato dei pazienti, inclusi quelli cronici, per l'aderenza alle terapie farmacologiche e la consulenza alla persona sana a fini di prevenzione delle malattie.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i tirocini effettuati presso la farmacia aperta al pubblico e/o la farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, devono riguardare attività che comprendono i seguenti contenuti di base in accordo a quanto previsto dall'art. 3 del Protocollo pratico-valutativo allegato al presente Regolamento:

1. Gestione dei Medicinali per uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico
2. Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope
3. Gestione dei medicinali dopanti
4. Gestione dei veleni
5. Gestione dei medicinali per uso veterinario
6. Preparazioni galeniche magistrali o officinali
7. Ossigeno e ossigenoterapia
8. Vaccini

9. Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci
10. Integratori alimentari, alimenti per gruppi speciali
11. Prodotti e preparati di origine vegetale
12. Prodotti cosmetici
13. Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici
14. Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva
15. Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia
16. Gestione delle emergenze e primo soccorso in farmacia
17. Altri servizi
18. Rapporto con il cittadino.

Art. 8

Modalità di attivazione del TPV

1. Gli studenti che intendano attivare il tirocinio:
 - a) acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall'elenco delle farmacie aderenti;
 - b) presentano all'Ufficio Servizi agli Studenti - San Miniato, tramite posta elettronica (all'indirizzo: studenti.sanminiato@unisi.it), la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale, secondo lo modulo scaricabile dal sito del CDS, nella quale sarà indicato il periodo temporale (durata e orario) in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la farmacia ospitante o le farmacie ospitanti nel caso in cui il TPV sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale e di quello accademico.
2. A seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte dello studente, l'Ufficio Servizi agli studenti - San Miniato, verificati i requisiti per l'accesso al TPV di cui al precedente art. 5, autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio.
3. L'Ufficio Servizi agli studenti - San Miniato, dopo l'autorizzazione dell'avvio del TPV, rilascia allo studente tramite email, il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.
4. L'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, provvede all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.
5. Lo studente provvede, successivamente, a compilare la domanda di tirocinio sull'applicativo Rete Unica Federale (RUF).

Art.9

Il Diario del tirocinante

1. Il Diario del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI (o in caso di impossibilità di accesso

all'applicativo, in formato cartaceo conforme a quello digitale validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI), al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV.

2. Lo scopo dell'applicativo web è quello di permettere la gestione del TPV da parte dello studente, del tutor professionale e accademico, dell'ordine professionale, della commissione giudicatrice del TPV, dell'Ufficio di Servizi agli studenti - San Miniato.

3. Nel caso lo studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario di tirocinio è attivato dall'Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui viene svolta la prima parte del TPV. Lo studente, quando inizia la seconda o terza parte del TPV nelle altre farmacie di diversa provincia, informa l'Ordine competente nel quale ha attivato il Diario di tirocinio in modo che lo stesso venga aggiornato con la nuova farmacia.

4. Al termine del TPV, gli Ordini delle province in cui è stato fatto il TPV frazionato convalidano con firma digitale, ognuno per quello di propria competenza, il TPV precedentemente approvato dal tutor accademico.

5. Se lo studente durante il TPV cambia Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario del tirocinante, è valido per il completamento del tirocinio.

Art. 10

Commissione giudicatrice del TPV

1. Il Consiglio di Dipartimento definisce la composizione della Commissione per il TPV e ne designa il Presidente.

2. Le eventuali deleghe devono essere rese note al momento della costituzione della Commissione, onde garantire la necessaria stabilità della Commissione e la continuità del suo lavoro.

3. La Commissione resta in carica per un triennio e può essere rinnovata. Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

4. La Commissione giudicatrice del TPV:

- a) valuta l'attività pratica di tirocinio;
- b) approva con firma digitale i TPV convalidati dall'Ordine o dagli Ordini se svolti in più farmacie con sede in province diverse;
- c) modifica lo stato di un tirocinio per riportarlo ad uno step precedente, quando rileva difformità dal protocollo;
- d) conferisce l'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea;
- e) attribuisce allo studente, se ritenuto opportuno, un periodo aggiuntivo di tirocinio se la PPV non è risultata idonea;
- f) trasferisce la documentazione agli Uffici di ateneo competenti per gli adempimenti formali.

Art. 11

Diritti e doveri tirocinanti

1. Il tirocinante nell'intraprendere il TPV persegue gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal Protocollo pratico-valutativo sottoscritto dalla FOFI e CRUI.
2. Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal presente Regolamento;
 - b) aggiornare il Diario di tirocinio con le ore svolte;
 - c) attenersi alle disposizioni vigenti nella sede del tirocinio e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d) conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
 - e) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
 - f) indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
 - g) avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;
 - h) completare, al termine del tirocinio, il Diario del tirocinante con le relazioni da condividere con il tutor accademico.
3. Il tirocinante ha diritto di:
 - a) scegliere la/e farmacia/e dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco;
 - b) poter perseguire completamente gli obiettivi previsti dal Protocollo;
 - c) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Protocollo sul TPV approvato;
 - d) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Protocollo sul TPV approvato;
 - e) poter effettuare un periodo del tirocinio in farmacie di comunità od ospedaliere operanti in altri Stati della U.E, nei confronti delle quali l'Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza.

Art. 12

Conclusione del tirocinio: prova pratica valutativa

1. Il tirocinante, al termine del TPV, dovrà presentare all'Ufficio servizi agli studenti - San Miniato la domanda per sostenere la prova pratico-valutativa (PPV) di fine tirocinio, propedeutica all'esame di laurea.
2. La PPV che precede la discussione della tesi è orale e verte sugli argomenti indicati nell'art. 7 del presente Regolamento e più specificatamente nell'art. 3 del Protocollo allegato.

Art.13
Commissione giudicatrice PPV

1. La Commissione giudicatrice PPV ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri:

- due docenti universitari designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso di studi, di cui uno individuato come Presidente;
- due farmacisti, con almeno cinque anni d'iscrizione all'albo, designati dall'Ordine professionale della provincia in cui ha sede l'Università di afferenza del corso di studi.

2. In base al numero di candidati da valutare, la Commissione può essere proporzionalmente integrata di ulteriori commissari, fermo restando il presidente nominato.

3. La commissione rimane in carica per tre anni. Eventuali conflitti d'interesse saranno risolti *iuxta casus* in base ai regolamenti in materia vigenti in Ateneo.

Art. 14
Attività di vigilanza e controllo

1. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, vigila sul regolare svolgimento dell'attività di tirocinio.

2. In caso di accertamento di gravi inosservanze del protocollo, l'Ordine propone all'Ateneo l'annullamento o l'integrazione del TPV.

Art.15
Norme transitorie e finali

1. Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte nell'ambito della vecchia Laurea (NON ABILITANTE) potranno essere riconosciute dall'Università, d'intesa con l'Ordine professionale competente, su richiesta dello studente anche ai fini del completamento del tirocinio e dell'accesso alla PPV.

In dettaglio:

a) gli studenti che hanno terminato il tirocinio, hanno consegnato il libretto del tirocinio presso l'Ufficio Servizi agli Studenti-San Miniato, secondo il regolamento precedente, ed hanno ottenuto la verbalizzazione dei 30 CFU, avranno riconosciuta l'attività formativa svolta anche nella nuova laurea abilitante e dovranno accedere esclusivamente alla PPV prima della sessione di laurea.

b) gli studenti che stanno svolgendo il tirocinio, avendolo attivato nella vecchia laurea (NON ABILITANTE), anche se hanno in corso la richiesta di passaggio alla nuova laurea abilitante e/o hanno già ottenuto la delibera di passaggio alla laurea abilitante dal proprio Comitato per la Didattica, potranno aver riconosciuti i 30 CFU per l'attività di tirocinio accedendo direttamente alla PPV;

c) gli studenti che sono passati alla Laurea Abilitante e non hanno iniziato le attività di tirocinio in farmacia dovranno attivare il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) come richiesto dalla nuova Laurea, in conformità al presente Regolamento.

2. Le attività di tirocinio professionale nell'ambito della vecchia laurea (NON ABILITANTE) dovranno essere svolte seguendo le norme riportate nel presente regolamento. I 30 CFU verranno attribuiti dietro valutazione della Commissione TPV. L'abilitazione alla professione di Farmacista verrà conseguita previo superamento dell'esame di abilitazione alla professione.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.